

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212:
Abrogazione di disposizioni legislative statali,
a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236)

(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 -
Supplemento Ordinario n. 276) - **In vigore dal 16 dicembre**
2010.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, recante semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre
2010;

Viste la proposta di parere e la comunicazione della Commissione
parlamentare per la semplificazione in data 7 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazioni espresse

1. A decorrere dal 16 dicembre 2010, le disposizioni legislative elencate nell'allegato al presente decreto sono o restano abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2010

[Allegato](#)

VOLUME I

Da Regio Decreto 28-04-1861, n. 13

a Regio Decreto 20-06-1880, n. 5508

(Omissis)

Da Regio Decreto 24-06-1880, n. 5521

a Regio Decreto 26-05-1891, n. 1891

(Omissis)

Da Regio Decreto 26-05-1891, n. 327

a Regio Decreto 19-02-1903, n. 105

(Omissis)

Da Regio Decreto 19-02-1903, n. 182

a Regio Decreto 22-03-1908, n. 187

(Omissis)

Da Regio Decreto 29-03-1908, n. 700

a Regio Decreto 15-08-1913, n. 1055

(Omissis)

VOLUME II

Da Regio Decreto 15-08-1913, n. 1104

a Regio Decreto 02-02-1922, n. 51

(Omissis)

Da Regio Decreto 02-02-1922, n. 582

a Regio Decreto 15-10-1925, n. 1199

(Omissis)

Da Regio Decreto 15-10-1925, n. 2215

a Regio Decreto 20-02-1930, n. 1123

(Omissis)

Da Regio Decreto 20-02-1930, n. 1124

a Regio Decreto 05-04-1943, n. 287

(Omissis)

Da Regio Decreto 05-04-1943, n. 503

a Legge 22-12-1969, n. 965

(Omissis)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.